

DISPOSIZIONI OPERATIVE SUI CONTROLLI EX POST

- **Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021**

- **Regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021**

- **Regolamento (UE) n. 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021**

GRIGLIA DELLE REVISIONI / INTEGRAZIONI / COMUNICAZIONI			
N.	DATA	PROT.	OGGETTO
1	15/11/2007	ACIU.2007.961	Emissione del Manuale Operativo sui controlli ex post ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4045/89.
2	22/04/2010	CCSPU.2010.323	Revisione ed Aggiornamento del Manuale Operativo sui controlli ex post ai sensi del Regolamento (CE) n. 485/08.
3	13/05/2010	CCSPU.2010.395	Comunicazione delle linee guida alle rettifiche finanziarie per le carenze dei controlli ex post tratto dal Comunicato della Commissione del 30/4/2010 – C (2010) 2498.
4	09/06/2010	CCSPU.2010.437	Integrazione alle Disposizioni operative dei controlli ex post - Regolamento (CE) n. 485/08. Procedura di redazione ed inoltro delle segnalazioni all'A.G. da parte dell'Agecontrol S.p.A.
5	07/03/2011	CCSPU.2011.337	Integrazione alle Disposizioni operative dei controlli ex- post - Regolamento (CE) n. 485/08. Comunicazione di violazioni tributarie ex Art. 36 del DPR n. 600/1973.
6	06/12/2012	CCSPU.2011.1836	Disposizioni operative dei controlli ex post ai sensi del Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio del 26 maggio 2008.
7	25/07/2014	CCSPU.2014.1097	Disposizioni operative dei controlli ex post - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
8	14/04/2021	AGEA. 26292.2021	Disposizioni operative dei controlli ex post- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
9	18/05/2022	AGEA	Revisione e aggiornamento delle Disposizioni operative dei controlli ex post - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
10	11/08/2022	DG AGRI Ares 5704579	Controllo delle operazioni - Transizione dal Regolamento (UE) della Commissione n. 1306/2013 al Regolamento (UE) 2021/2116.
11	19/12/2022	AGEA COORD 91572	Aggiornamento delle Disposizioni Operative dei Controlli ex post - Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (L 435/187).
12	18/01/2024	AGEA.4021	Aggiornamento delle Disposizioni Operative dei Controlli ex post - Legge 10 agosto 2023, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2023.

INDICE

1. Premessa.....	5
2. Regolamento (UE) n. 2116/2021 del 2 Dicembre 2021.....	6
2.1.Cenni Normativi	6
2.2.Campo di applicazione	8
2.2.1.Aspetti generali del sistema dei controlli.....	9
2.2.2.Controlli Essenziali.....	9
2.2.3.Controlli Complementari	13
2.3.Ufficio Attuazione del PSP	14
2.4.Agecontrol	14
3. L'attività di controllo	16
3.1.Fase preparatoria.....	17
3.1.1. Periodo da controllare	18
3.1.2. Informazioni sul beneficiario	18
3.1.3. Aiuti da controllare	18
3.1.4. Analisi del rischio	19
3.1.5. Continuità aggiornamento fase preparatoria	20
3.2.Fase di controllo in azienda	20
3.2.1. Controlli di natura formale.....	22
3.2.2. Controlli di natura sostanziale	22
3.3.Fase di elaborazione e verbalizzazione	23
3.3.1.Obbligo di esibizione della documentazione ed eventuale Diffida	28
3.4.La Black-List.....	29
4. Esito del Controllo con Risvolti Amministrativi e Penali.....	31
4.1. Gli Illeciti di natura amministrativa	31
4.2. Gli Illeciti di natura penale.....	34
4.3. Fatti penalmente rilevanti	35
5. Segnalazioni per violazioni alla normativa fiscale.....	36
5.1. Titolarità attribuita agli incaricati del controllo alla visione della documentazione del controllo	36
5.2. Obbligo di segnalazione	36
5.3. Oggetto della segnalazione alla Guardia di Finanza.....	37
5.4. Modalità della comunicazione.....	37
6. Violazioni alla normativa Antiriciclaggio	39
6.1. Aspetti Normativi.....	39

6.2. Limitazioni uso contante.....	39
6.3. Limitazioni all'uso di assegni e di altri strumenti di pagamento.....	40
6.4. Cenni sulla disciplina sanzionatoria da parte del MEF.....	40
6.5. Obblighi di comunicazione	42
7. La Mutua Assistenza	43
8. Trattamento dei dati personali da parte di agea e agecontrol.....	44
9. Il Segreto Professionale	45
10. Strategie di Controllo generali da utilizzare nei diversi settori.....	47
11. Disposizioni Finali.....	48
12. Raccomandazioni.....	52

1. **PREMESSA**

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea costituisce uno dei compiti primari delle Istituzioni comunitarie e nazionali.

La puntuale riscossione delle entrate, la corretta gestione delle spese e il tempestivo recupero delle somme indebitamente erogate permettono, infatti, il perseguimento delle strategie politiche idonee per la realizzazione degli obiettivi fissati dall’Unione.

Per tali ragioni è possibile affermare che la materia degli interessi finanziari è quella in cui si registra una più marcata attività di collaborazione tra gli Stati membri a livello intergovernativo, cui si aggiunge una presenza attenta e qualificata - anche sul versante operativo sovranazionale - della Commissione.

Nel panorama comunitario degli Stati aderenti sono stati costituiti organismi attraverso i quali si realizza il cosiddetto *controllo*, che ha quale origine comune e ottica di riferimento, quella tecnica dell’*accertamento*, intesa quale complesso di procedure e protocolli tesi a:

- garantire la corrispondenza dell’acquisizione e dell’erogazione delle risorse finanziarie alle rispettive normative;
- assicurare una gestione finanziaria sana e il migliore utilizzo dei fondi;
- pervenire al recupero degli importi qualora un intervento o una misura non sembri giustificare - né in tutto, né in parte - il contributo finanziario richiesto.

Per la natura e le attribuzioni a esse affidate, tali articolazioni operano, in generale, in un contesto “tecnico-amministrativo” e, ciascuna, in ambiti ben definiti. Tali Organismi sono affiancati da un complesso di strutture di verifica e controllo che agiscono con criteri e prerogative improntati a un’ottica investigativa e di intelligence.

Il presente documento, oltre a fornire alcuni cenni sul sistema finanziario della UE ed alcune indicazioni concernenti i controlli *ex post* in applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 e dai Regolamenti (UE) n. 2022/127 e n. 2022/128 della Commissione, sostituisce le Disposizioni Operative in precedenza adottate.

2. *REGOLAMENTO (UE) N. 2116/2021 DEL 2 DICEMBRE 2021*

2.1. *CENNI NORMATIVI*

- ✓ Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, che abroga la Direttiva 77/435/CEE. Nel suddetto Regolamento erano disciplinati i “controlli ex post” aventi l'obiettivo non di ripetere i controlli svolti in una precedente fase bensì di valutare, in generale, se un'ipotesi di rischio (relativa ad una serie di operazioni e/o all'impresa beneficiaria) si dimostra vera o falsa sulla base di risultanze attendibili ed oggettive. Il Regolamento (CEE) n. 4045/89, nel 2008, è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 485/2008.
- ✓ Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio del 26 maggio 2008 *relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo Europeo agricolo di garanzia.* Detto Regolamento è stato abrogato e sostituito, nel 2013, dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (in particolare dall' Art. 79 all' Art. 88) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che ne ha mantenuto invariato l'impianto dispositivo.
- ✓ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Detto Regolamento è stato abrogato e sostituito, nel 2021, dal Regolamento (UE) n. 2021/2116 (in particolare dall' Art. 76 all' Art. 82) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.
- ✓ Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza. Detto Regolamento è stato abrogato e sostituito, nel 2021, dal Regolamento (UE) n. 2022/128.
- ✓ D.lgs. 21 maggio 2018 n. 74, recante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, così come modificato dal D.lgs. 4 ottobre 2019 n. 116.
- ✓ Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.

- ✓ Regolamento (UE) n. 2022/127 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'Euro.
- ✓ Regolamento (UE) n. 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- ✓ Legge 10 agosto 2023, n. 112. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Art. 30 (*Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura*).

2.2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione ogni Stato membro ha l'onere di adottare misure mirate ad accertare che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite.

Nel particolare comparto agricolo, diversi regolamenti contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni.

Scopo dei controlli amministrativi e dei controlli in loco è verificare la conformità dei finanziamenti alle disposizioni afferenti alle misure della PAC, alle norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto; a tale scopo, il Regolamento (UE) n. 2021/2116 detta i principi generali per i controlli delle operazioni comprese nel sistema di finanziamento del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Le disposizioni regolamentari, oltre a demandare l'azione di vigilanza alla responsabilità degli Stati, prevedono precise norme per la pianificazione ed esecuzione dei controlli stabilendo forme di collaborazione sia tra gli Stati membri, sia fra questi e la Commissione.

Tali controlli, svolti successivamente alla corresponsione dei pagamenti ed effettuati sulla documentazione prodotta dai beneficiari, vengono definiti "*controlli contabili sistematici a posteriori*".

Il Regolamento in trattazione ha lo scopo di accertare, attraverso controlli ex post, la realtà e la regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) sulla base dei *documenti commerciali*¹ dei beneficiari o debitori, o dei loro *rappresentanti*².

Le attività di accertamento devono essere verificate tramite una serie di controlli incrociati anche presso *terzi*,³ al fine di confrontare la corrispondenza dei documenti commerciali di questi con quelli rinvenuti presso il beneficiario, *in funzione del grado di rischio*⁴.

1 Art. 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, comma 3 lettera a) " ... omissis ...l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempre che tali documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1 ... omissis ... ".

2 Art. 79, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce: " ... omissis ... norme specifiche sul controllo dei documenti commerciali delle entità, o dei loro rappresentanti («imprese»), che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del FEAGA, al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente. ... omissis ... ".

3 Art. 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, comma 3; lettera b); "per terzi si intende " ... omissis ... ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA ... omissis ... ".

4 Art. 78, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, dispone che: "1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio ... omissis ... ".

Per lo svolgimento dei controlli di cui alle presenti disposizioni, Agecontrol-Area Controlli ex post si avvale esclusivamente dei servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

A tale proposito gli Stati membri, attraverso una o più strutture ispettive, procedono sistematicamente al controllo dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo e vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rilevazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA⁵.

2.2.1. Aspetti generali del sistema dei controlli

L'acquisizione e l'erogazione dei mezzi finanziari, necessari per il perseguimento delle finalità assegnate dai Trattati istitutivi all'Unione Europea, sono regolate da precise norme che prevedono, tra l'altro, i vari livelli di controllo sulle finanze comunitarie.

Con riferimento al particolare comparto dei controlli ex-post, i due aspetti imprescindibili che esprimono la natura e l'efficacia di tali atti sono i controlli essenziali e i controlli complementari.

2.2.2. Controlli Essenziali

Allo scopo di definire l'efficacia dell'attività di controllo e la corretta applicazione del dettato comunitario, necessariamente, bisogna valutare cinque aspetti essenziali:

✓ Quadro giuridico e amministrativo

*"1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. Laddove opportuno, i controlli previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 78.*

⁵ Art. 77, comma 1, del Regolamento UE n. 2021/2116, fissa che: " ... omissis ... Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.... omissis ... "

3. *Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono*” (Art. 77, commi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116).”

“I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto” (Art. 78, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2021/2116).”

✓ **Obiettivo dei controlli**

I controlli in questione mirano ad appurare *“se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente”*. (Art. 76, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116).

I Controlli ex post, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non si prefiggono di ripetere i controlli svolti in una precedente fase ma si prefiggono, in generale, di valutare se un'ipotesi di rischio (relativa ad una serie di operazioni e all'impresa) si dimostra vera o falsa sulla base di risultanze pertinenti, attendibili e obiettive.

L'obiettivo di un controllo ex post specifico dipende dalla valutazione del rischio dell'impresa o delle operazioni. Analogamente, l'ampiezza, il grado di approfondimento e la durata del controllo ex post effettuato dagli ispettori devono essere valutati rispetto agli obiettivi fissati per il controllo.

Al riguardo, di estrema importanza è la necessità di attuare il controllo, mirando all'integrazione/estensione dell'accertamento al fine di garantire un effettivo valore aggiunto rispetto alle già eseguite verifiche di primo livello da parte di organi terzi. Il controllo deve mirare ad escludere l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

✓ **Esecuzione tempestiva**

“Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente”. (Art. 46, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2022/128).

I Controlli ex post devono essere eseguiti entro un termine ragionevole dopo l'effettuazione del pagamento, difatti quanto più esteso è l'intervallo che intercorre tra il pagamento e il controllo ex post, tanto maggiore è il rischio che il beneficiario cessi di esistere o che i documenti soggetti al controllo non siano più disponibili.

Il controllo ex post deve essere eseguito, ove possibile, nel periodo di controllo successivo all'esercizio finanziario in cui il pagamento è stato effettuato.

✓ **Analisi dei rischi**

L'analisi dei rischi riguarda due momenti fondamentali per i controlli in questione:

a) In fase di selezione del campione da sottoporre a controllo, attività di competenza dell'Ufficio Attuazione del PSP:

- *“Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio” ... omesso... (Art. 77, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116).*
- *“Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'articolo 77, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, in base a un'analisi del rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'analisi del rischio nell'ambito del piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1 del suddetto Regolamento.” (Art. 46, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2022/128).*

b) Analisi del rischio al livello dell'impresa al fine di selezionare operazioni specifiche

Il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol S.p.A. ha formalizzato con propria disposizione (da ultimo v. quella in **Allegato 1**) le modalità operative e le procedure da seguire esclusivamente nella fase di preparazione della verifica, che consentiranno l'individuazione di possibili rischi e che faranno parte dell'analisi di rischio associata alla verifica di specie.

Durante la fase ispettiva, attività affidata agli ispettori di Agecontrol, gli addetti al controllo in campo procedono “sistematicamente ai controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo” (Art. 77, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116).

Per rendere l'analisi del rischio maggiormente efficace è necessario che gli ispettori effettuino, secondo le procedure dell'Area Controlli ex post, tutte le indagini utili, anche afferenti ai precedenti controlli ai quali il beneficiario è stato sottoposto al fine di identificare misure e operazioni con un rischio più elevato. I principali dati riscontrati,

attraverso le diverse fonti disponibili, dovranno essere registrati nelle sezioni specifiche della Fase Preparatoria.

✓ **Controlli incrociati**

I controlli incrociati (o controlli verso terzi) sono da considerarsi di estrema importanza, in quanto permettono di accertare la veridicità e la credibilità delle informazioni disponibili presso il beneficiario attraverso quelle detenute presso altri operatori intervenuti nelle operazioni oggetto di finanziamento. Ciò consente di estendere le verifiche ad ambiti non valutati nelle fasi di controllo precedenti (controlli di primo livello). Anche in questo caso viene eseguita una mirata analisi e, in relazione ai rischi, gli ispettori selezionano i soggetti da sottoporre a controllo incrociato. Infatti: “...omesso... *L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali⁶ di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:*

- raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
- controlli fisici, se del caso, sulla quantità e sulla natura delle scorte;
- raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;
- verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'Organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario siano esatti...omesso...” (Art. 78, commi 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116);
- verifica, per ciascun investimento campionato, della ragionevolezza delle stime e dei costi (miglior rapporto qualità-prezzo), fornendo evidenza documentale dell'avvenuta misurazione;
- verifica di aspetti diversi da quelli contabili, quali la verifica di inventari, documenti di spedizione, documentazione in materia di qualità o corrispondenza.

“Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio...omesso...” (Art.78, comma 3, del Regolamento (UE) n.2021/2116).

⁶ A norma dell'articolo 76 Regolamento (UE) 2021/2116, si intende per "documento commerciale" l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente

È del tutto evidente che i Controlli incrociati, sia a monte che a valle del controllo sul beneficiario, da parte di Agecontrol (Art. 78 del Regolamento (UE) n. 2021/2116) risultano fondamentali per i controlli ex post in quanto offrono la possibilità di corroborare le informazioni disponibili presso il beneficiario con informazioni fornite da terzi indipendenti, sia a monte che a valle del beneficiario.

Atteso che lo scopo principale del controllo ex post non si prefigge di svolgere un'attività prettamente amministrativa, che andrebbe di fatto a ricalcare quanto già svolto nei controlli di I livello, occorre prevedere di ridurre al minimo l'attività presso il beneficiario spostando l'interesse verso i fornitori/clienti, presso i quali, fondandosi sulla preventiva analisi del rischio esperita in fase di preparazione, gli incaricati del controllo svolgono, ove possibile, almeno 3 controlli incrociati.

I controlli incrociati selezionati ed effettuati dovranno presentare un carattere anche sostanziale e cioè, non rivolto ad un mero riscontro contabile di documenti.

L'ispettore dovrà valutare se il soggetto verificato si trovava nelle condizioni di poter svolgere il servizio reso, fornire il prodotto venduto ovvero eseguire la prestazione oggetto del controllo.

Le scelte ispettive, operate dagli incaricati del controllo, trovano fondamento nell'Analisi del rischio effettuata.

Al fine di assicurare la non esclusività della coppia ispettiva, per ragioni di opportunità e/o organizzazione ed al fine di garantire l'imparzialità del controllo, è possibile, operare una distinzione tra il personale Ispettivo impegnato nella verifica principale da quello incaricato a svolgere i controlli incrociati.

Qualora, durante il controllo, si riscontri la non ammissibilità delle spese, gli ispettori dovranno riportare nei verbali tutte le osservazioni in proposito.

2.2.3. Controlli Complementari

Sono considerati complementari tutti gli altri aspetti strettamente collegati all'esecuzione del controllo e al suo esito:

- preparazione dell'attività di verifica da espletare;
- esecuzione del controllo nel rispetto delle modalità impartite;
- riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite durante il controllo;
- meticolosità e precisione nelle comunicazioni;
- osservanza delle tempistiche di notifica ed esecuzione del controllo;

- rispetto dei termini fissati dalla normativa;
- predisposizione di un sistema di revisione e di supervisione dei controlli;
- prevenzione di ogni altro aspetto che possa avere ripercussioni negative sull'efficacia dei Controlli ex post.

2.3. UFFICIO ATTUAZIONE DEL PSP

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA ha istituito presso la Direzione Coordinamento, l'Ufficio Attuazione del PSP che, oltre ad eseguire le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'Art. 80 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, svolge anche l'attività di coordinamento del Servizio nazionale deputato all'esecuzione dei controlli presso i beneficiari.

Al riguardo, in forza del Decreto-legge n.75/2023 convertito con modificazioni nella Legge n.112 del 10 agosto 2023, l'esecuzione dei controlli ex post, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116, è attribuita ad Agecontrol S.p.A.

2.4. AGECONTROL

Tenuto conto di quanto precisato al punto 2.3, Agecontrol S.p.A., in forza del sopracitato Decreto-legge n.75/2023 convertito con modificazioni nella Legge n.112 del 10 agosto 2023, effettua le ispezioni presso le imprese beneficiarie che, a titolo principale, percepiscono aiuti di mercato soggetti ai controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Ai sensi dell'Art. 77, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, Agecontrol assicura che il servizio incaricato dell'applicazione del presente capo sia organizzato in modo da essere totalmente indipendente dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono, secondo il modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, attraverso il proprio Codice Etico “Regolamenti, codici disciplinari, sanzioni, ecc.”, Agecontrol attiverà ogni misura utile al fine evitare eventuali comportamenti anomali in materia di conflitto di interessi da parte di tutto il personale impiegato.

Inoltre, al fine di garantire eventuali rischi per il Fondo Europeo, la Società Agecontrol attiverà ogni utile misura in materia di conflitto d'interesse attraverso l'introduzione di verifiche periodiche del sistema di controllo interno, a tutti i livelli organizzativi.

Le attività previste dal presente Manuale si inquadrano, in particolare, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti ad Agecontrol S.p.A., come disposto dal Decreto-legge n. 75/2023 convertito con modificazioni nella Legge n.112 del 10 agosto 2023, attraverso la produzione:

- a) Della nota generata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con la quale l'Ufficio Attuazione del PSP informa il beneficiario che sarà sottoposto a controllo in relazione ai finanziamenti percepiti e che tale attività verrà svolta da funzionari di Agecontrol S.p.A. quale organismo deputato al controllo;
- b) Dell'Ordine di Servizio, con il quale Agecontrol S.p.A. incarica il proprio personale ispettivo all'effettuazione del singolo controllo.

3. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Come previsto dalla normativa comunitaria, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, l'Ufficio Attuazione del PSP attua tutte le iniziative tendenti alla corretta applicazione del Regolamento in questione e all'esecuzione nei termini del programma di controllo, preventivamente comunicato ai Servizi della Commissione.

Il campione annuale dei controlli da eseguire viene estratto da parte dell'Ufficio Attuazione del PSP ed è trasmesso ad Agecontrol, per un'efficiente pianificazione da parte dell'Area Controlli ex-post, dopo le 8 settimane previste per la presentazione di osservazioni da parte della Commissione e comunque prima dell'inizio del periodo controllo (Art. 80, comma 3, del Regolamento UE n. 2021/2116).

Tenuto conto delle esigenze organizzative e di gestione anche territoriale del proprio personale ispettivo, Agecontrol S.p.A. richiede periodicamente all'Ufficio Attuazione del PSP lotti di beneficiari, compresi nel campione annuale di controlli, che ritiene di poter attivare e portare efficacemente a completamento con ottimizzazione dei tempi e dei costi relativi.

L'Ufficio Attuazione del PSP, sulla scorta delle richieste periodicamente ricevute da Agecontrol, predispose le singole lettere contenenti i dati dei beneficiari e gli importi da sottoporre a controllo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Tali lettere sono inviate ai beneficiari interessati (oltre che ad Agecontrol per conoscenza), con l'obiettivo di comunicare a questi la programmata e prevista attività ispettiva.

Notificata la verifica al beneficiario, le attività di controllo ispettive andranno avviate nel più breve tempo possibile.

Il personale di Agecontrol designato a svolgere tale tipologia di attività ispettiva, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche on line (SIAN), effettua tutte le diverse fasi del controllo secondo le disposizioni contenute nel presente manuale.

Per l'utilizzo delle procedure informatiche di supporto all'effettuazione dei controlli in campo, occorre un'autorizzazione rilasciata a seguito dell'avvenuta partecipazione ad uno specifico corso di formazione abilitante in materia di controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116.

La particolare modalità di espletamento dei controlli mediante l'uso di un sistema on-line consente sia il continuo e puntuale monitoraggio sull'andamento delle singole ispezioni e sull'intero programma dei controlli che la possibilità di consultare, da parte degli ispettori incaricati, tutte le informazioni esistenti a sistema (ad es. lo stato dei pagamenti erogati e/o recuperi effettuati, eventuali contenziosi, sospensioni di pagamento ecc.).

L'attività di controllo vera e propria si articola in tre distinte fasi, tutte tracciate informaticamente e gestite sequenzialmente.

3.1. FASE PREPARATORIA

La fase preparatoria è intesa ad individuare problemi potenzialmente significativi che richiedano un esame specifico presso l'impresa oppure a monte o a valle. Sulla base delle informazioni assunte in tale fase si procede ad una valutazione preliminare del tipo e dell'obiettivo del controllo, ad esempio se il controllo debba riguardare tutti o soltanto alcuni aiuti e rischi, oppure tutti o soltanto alcuni impianti di trasformazione e fornitori.

Tutti i Controlli ex post iniziano con una fase preparatoria in cui:

- vengono esaminati gli elementi generali del controllo (estremi lettera di incarico, estremi ordine di servizio, ecc.);
- vengono esaminati gli elementi specifici (conferma indirizzo PEC del beneficiario, certificato antimafia, domande, eventuali controlli precedenti, pagamenti ecc.) che verranno utilizzate per valutare, in via preliminare, la natura del controllo;
- viene esaminata la configurazione giuridica, finanziaria e commerciale della ditta, nonché la sua struttura ed organizzazione;
- vengono individuati i principali sistemi di gestione e i controlli;
- vengono definiti gli elementi potenzialmente significativi (ossia i rischi) da controllare e specificate le ipotesi di rischio da verificare;
- viene definita una strategia dell'ispezione;
- viene stabilito a quali terzi è necessario estendere il controllo;
- viene stimato il numero adeguato di persone/giorno.

La fase preparatoria costituisce la base principale di raccolta dati e notizie inerenti al controllo da eseguire. Proprio per la sua caratteristica preventiva, la fase preparatoria si colloca in un arco temporale antecedente all'apertura del verbale e delle attività di verifica in loco o con modalità da remoto.

Con l'apertura del primo verbale di operazioni compiute si esaurisce la fase preparatoria.

Già da questa fase l'addetto al controllo è tenuto all'utilizzo delle procedure informatizzate.

Nella fase preparatoria occorre preventivamente tenere conto degli elementi descritti nei seguenti paragrafi:

3.1.1. Periodo da controllare

In relazione al periodo oggetto del programma di controllo i funzionari Agecontrol incaricati individuano l'arco temporale da prendere in considerazione, costituito di almeno 12 mesi.

3.1.2. Informazioni sul beneficiario

Prima di avviare un'azione di controllo è necessario acquisire ogni informazione riguardante l'impresa, in particolare:

- la natura giuridica e lo statuto;
- la localizzazione della sede legale, amministrativa, commerciale e dei vari stabilimenti;
- gli eventuali precedenti controlli svolti nei confronti del beneficiario, anche utilizzando i dati risultanti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN);
- il reperimento di ogni documento e/o informazione che possa ragionevolmente rappresentare un elemento utile per il controllo;
- informativa antimafia.

Nell'ambito della verifica dell'informativa antimafia è necessario verificare se l'Organismo pagatore ha effettuato il pagamento sotto condizione risolutiva:

- ✓ per scadenza dei termini comunitari ai sensi del D.L. 153/2014 integrativo e correttivo del D.L. 159/11 (60 giorni dalla presentazione della domanda);
- ✓ per scadenza dei termini ai sensi del D.L. 153/2014 integrativo e correttivo del D.L. 159/11 (30 giorni dalla data della richiesta).

3.1.3. Aiuti da controllare

Prima di svolgere l'attività di controllo occorre, anche attraverso specifiche interrogazioni del SIAN e delle altre banche dati, procedere a:

- consultare l'Elenco Pagamenti al fine di individuare la tipologia di aiuto erogato, nonché i prelievi effettuati nel periodo da controllare;
- esaminare la specifica normativa di riferimento;
- consultare il Fascicolo Aziendale;
- consultare il Registro Titoli;

- consultare la Black List;
- consultare le Domande di Aiuto;
- consultare il Registro Debitori;
- consultare le Visure Camerali;
- consultare il sistema antifrode messo a disposizione della Commissione, denominato “Arachne”, qualora disponibile.

3.1.4. Analisi del rischio

I Controlli *ex post*, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116, devono impennarsi sul rischio, al fine di indirizzare efficacemente l'attività di controllo per ottenere informazioni pertinenti, attendibili e obiettive e consentire un controllo più approfondito sulle attività con maggiore probabilità di frode.

La portata e il grado di approfondimento dell'ispezione devono essere determinati in modo che le risultanze siano collegate ai rischi individuati prima dell'avvio di un'ispezione completa presso l'impresa.

Gli ispettori devono quindi individuare, sulla base delle informazioni già in loro possesso, tutti i rischi principali relativi alle operazioni dell'impresa prima di un controllo *ex post* completo. Questa analisi del rischio tiene conto almeno dei seguenti aspetti:

- Scala degli importi;
- Consultazione eventuale precedente verbale *ex-post*;
- Reperimento eventuali indicazioni riscontrabili da precedenti verifiche;
- Anomalie di area (es. produzione in zone non vocate) o presenza di aree a rischio;
- Analisi delle caratteristiche dei fornitori coinvolti.

Tutti i rischi potenziali vengono considerati e trattati seguendo la procedura di “Analisi del rischio” rilasciata dalla Direzione Controlli *ex-post* di Agecontrol (**all. 1**).

Successivamente, gli ispettori devono individuare le informazioni di cui necessitano per controllare le azioni e operazioni con maggiore rischio. Tali informazioni devono essere complementari a quelle già presentate nella domanda.

Il controllo in loco è finalizzato alla verifica della veridicità delle ipotesi che sono emerse nell'analisi del rischio, i cui esiti dovranno essere riportati nel rapporto di controllo.

3.1.5. Continuità aggiornamento fase preparatoria

Come indicato al punto 3.1, la possibilità di aggiornamento della Fase Preparatoria rimarrà disponibile sul SIAN fino alla chiusura del primo Verbale giornaliero di operazioni compiute, consentendo agli ispettori di avere più tempo per acquisire/integrare la documentazione necessaria.

3.2. FASE DI CONTROLLO IN AZIENDA

L'Art. 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce il principio fondamentale del controllo, consistente nell'accertamento della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti.

Ai sensi dell'Art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, Agecontrol potrà effettuare sul SIAN l'apertura del controllo da remoto, ove possibile, anche ricorrendo alla tecnologia.

Si precisa, tuttavia, che tale possibilità riguarda la fase di apertura del controllo da remoto.

Le modalità per la sopra richiamata attività sono definite con apposita disposizione dal Dirigente dell'Area Controlli ex post e portate a conoscenza dell'Ufficio Attuazione del PSP.

Il controllo può richiedere l'esame di procedure e sistemi operativi, di sistemi informatici, di procedure di controllo della qualità e di tutte le procedure di gestione significative che influiscono sui rischi definiti.

Il primo passo consiste nel raffrontare le domande di aiuto dell'impresa con i suoi stessi documenti (ad esempio, libri contabili, registri delle scorte, registri di produzione). Successivamente, si controlla la credibilità della documentazione in possesso dell'impresa rispetto ad informazioni provenienti da terzi a monte e a valle.

In via preliminare appare, tuttavia, doveroso definire lo status giuridico dei funzionari incaricati di svolgere i controlli in argomento. L'Art 3, comma 1, del Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305 (integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del Regolamento (CEE) n. 4045/1989, stabilisce che:

“...omesso...i funzionari che effettuano i controlli di cui al Regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale”.

In pratica, i funzionari incaricati di svolgere tali controlli acquisiscono le qualifiche di Pubblici Ufficiali e Ufficiale di P. G., esclusivamente e limitatamente agli atti necessari per l'esecuzione dell'attività ispettiva in questione. Dette qualifiche, previste dalla normativa di settore, vengono acquisite formalmente dagli ispettori di Agecontrol mediante la formalizzazione di due atti:

- ✓ **La nota generata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)**, con la quale l'Ufficio Attuazione del PSP informa il beneficiario che sarà sottoposto a controllo in relazione ai finanziamenti percepiti e che tale attività verrà svolta da funzionari di Agecontrol S.p.A. quale organismo deputato al controllo;
- ✓ **Ordine di Servizio** con il quale Agecontrol S.p.A. incarica il proprio personale all'effettuazione del singolo controllo.

Allo scopo di differenziare gli ispettori dedicati a tale attività, Agecontrol deve fornire al proprio personale incaricato dell'effettuazione dei controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116⁷ un apposito tesserino personale di riconoscimento, riportante espressamente la previsione dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Il D.P.R. n. 447/82 – all'Art. 4, oltre ad individuare la responsabilità dei controlli ex post, prescrive l'obbligo dell'esecuzione delle attività ispettive con la cooperazione della Polizia Tributaria.

Pregresse esperienze hanno evidenziato che l'obbligo della costante partecipazione durante le attività di controllo di un militare della Polizia Tributaria spesso ha comportato ritardi e/o impossibilità al prosieguo delle attività di verifica presso gli operatori nazionali.

Pertanto, il Comando Generale della Guardia di Finanza, allo scopo di agevolare le usuali operazioni di controllo, pur garantendo la più ampia disponibilità a fornire supporto di natura tecnico-professionale, ha individuato precise casistiche in presenza delle quali è possibile/necessario richiedere la collaborazione del Corpo.

Tali circostanze, dettagliatamente richiamate in due distinte circolari⁸ (Circolare Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0322055/07 del 3/10/2007 e n. 0039937/08 del 5/02/2008), diramate dal predetto Comando Generale costituiscono le casistiche obbligatorie in presenza delle quali è necessario l'interessamento del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente per territorio.

Poiché nel corso delle attività ispettive in-field si incontrano realtà diverse e situazioni sostanzialmente difformi ed appare complesso definire procedure e metodologie di controllo univoche, al fine di soddisfare le esigenze operative derivanti dai diversi settori interessati e con l'obiettivo di ridurre al minimo la discrezionalità del personale ispettivo, laddove non siano disponibili digitalmente (settori

⁷ Art. 77, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116: "... omesso... Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai Servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono ... omesso ...".

⁸ Circolari Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0322055/07 del 3.10.2007 e n. 0039937/08 del 5.2.2008.

minori), l'Area Controlli ex post Agecontrol dovrà fornire l'assistenza necessaria per predisporre apposite check-list da fornire al personale incaricato dei controlli, che prevedano un percorso idoneo ed uniforme.

Le attività di verifica svolte saranno riportate nei verbali resi disponibili dalle procedure del SIAN, i quali dovranno essere sottoscritti dalla parte. Come disposto dal sopra richiamato Regolamento comunitario 2021/2116, le attività di apertura da remoto potranno essere effettuate dal personale Agecontrol ricorrendo alla tecnologia.

3.2.1. Controlli di natura formale

Sono finalizzati all'individuazione di violazioni formali attraverso l'ispezione documentale. Possono riguardare:

- controlli sulla regolare istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- controlli sulla regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- riscontri sugli adempimenti formali richiesti dalla normativa comunitaria per accedere ai finanziamenti.

3.2.2. Controlli di natura sostanziale

Tali verifiche sono finalizzate all'accertamento, in base agli elementi disponibili all'atto del controllo stesso, della veridicità della documentazione che giustifica l'erogazione del finanziamento controllato. In particolare, riguardano:

- controlli sulla documentazione amministrativa;
- analisi di flussi finanziari e modalità di pagamento;
- riscontri in azienda sulla potenzialità operativa;
- verifica della fondatezza delle stime e congruenza delle spese finanziate con il prezzo di mercato;
- valutazione dell'ammissibilità delle azioni finanziate;
- controlli incrociati⁹ nei confronti di soggetti terzi direttamente o indirettamente collegati alle operazioni effettuate, di clienti/fornitori e conferitori/soci.

⁹ Art 78, comma 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116

L'esattezza dei dati oggetto di controllo, fatta eccezione per i casi eccezionali, deve essere riscontrata prevalentemente mediante l'esecuzione di una serie di controlli incrociati presso terzi¹⁰, selezionati in relazione al grado di rischio e aventi quale scopo, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA, il riscontro:

- dei rapporti con fornitori, clienti, vettori o terzi;
- della contabilità dei flussi finanziari derivanti dalle transazioni effettuate.

Ovviamente, la presenza di un elevato numero di rapporti con lo stesso fornitore/cliente/vettore indirizzerà l'addetto al controllo ad una selezione, secondo criteri di un potenziale rischio¹¹ (ad es.: natura della merce, transazioni con ammontare particolarmente alto/basso o differenti con gli stessi importi, transazioni cadenzali - mensili, trimestrali, semestrali - riguardanti lo stesso operatore/fornitore da selezionare con sistemi casuali, etc.) delle operazioni da verificare.

Gli incaricati del controllo provvedono a riportare nella Scheda Rapporto del Verbale le valutazioni ex post in merito all'analisi del rischio effettuata ed alle ipotesi di rischio prodotte, che hanno determinato la selezione delle transazioni oggetto di specifici approfondimenti.

Nel caso di anche parziale irregolarità riscontrata durante le fasi del controllo, si dovrà procedere all'estensione della verifica a tutte le transazioni analoghe, con particolare riguardo all'anomalia riscontrata e/o alla natura delle merci e/o dei servizi interessati.

Si ribadisce che per ciascuna verifica principale gli ispettori Agecontrol dovranno effettuare, ove possibile, almeno tre controlli secondari presso terzi (Controlli Incrociati).

3.3. FASE DI ELABORAZIONE E VERBALIZZAZIONE

L'ispettore ha il dovere di corroborare le informazioni ottenute mediante verifica da più di una fonte. La ricerca di informazioni attendibili e pertinenti termina appena l'ispettore dispone di dati sufficienti per esprimere un giudizio sulle ipotesi che sta verificando.

L'ispettore stabilisce se i dati in suo possesso sono sufficienti per esprimere un giudizio sulle ipotesi di rischio. Qualora non siano sufficienti, egli stabilirà in quale misura è necessaria la ricerca di ulteriori informazioni, in base al grado di rischio inerente alle operazioni oggetto del controllo. Di tali scelte operative ne verrà fatta menzione nella Scheda Rapporto del Verbale.

La procedura di acquisizione ed elaborazione dei dati concernenti la specifica attività ispettiva è supportata, tipicamente, da informazioni rese disponibili sia nella fase di preparazione sia nel corso dell'attività di controllo in campo, da procedure informatizzate predisposte sul SIAN.

¹⁰ Art 76, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2116

¹¹ Art 78, comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.173 e *s.m.i.*, Agecontrol nell'esercizio delle attività di controllo dovrà avvalersi in via esclusiva del SIAN.

Allo scopo di agevolare le operazioni ispettive presso i beneficiari e facilitare, per quanto possibile, la compilazione dei verbali del controllo, sono state predisposte delle procedure informatizzate che consentono l'implementazione della check-list relativa al settore di intervento in esame. Quando il controllo riguarda un settore per cui il sistema non fornisce una check-list on-line, gli ispettori utilizzeranno la check-list di riferimento predisposta per il settore in esame dall'Area Controlli ex post Agecontrol e riporteranno le risultanze nelle maschere del SIAN del controllo in oggetto.

Tutte le informazioni recepite dal sistema SIAN durante le varie fasi ispettive consentono la redazione automatica degli atti (P.V. delle Operazioni compiute redatto sia all'atto dell'accesso sia nei giorni successivi, P.V. di Constatazione per i controlli incrociati, P.V. di Constatazione finale e Scheda Rapporto del Verbale).

La principale documentazione esaminata nel corso della verifica deve essere indicata nel Verbale di Constatazione che verrà consegnata alla parte. Ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile dai verbalizzanti verrà inserita nel fascicolo informatico e cartaceo. Gli esiti dei controlli, regolari e/o irregolari, dovranno essere esplicitati e giustificati nel Processo Verbale, mentre le motivazioni nelle scelte operative effettuate saranno riportate nella Scheda Rapporto al Verbale.

Tutte le attività esperite presso gli operatori nazionali devono, necessariamente, risultare da tale apposito atto, sottoscritto dal titolare (o delegato) della ditta sottoposta a controllo e da tutti i funzionari che hanno partecipato alle operazioni.

Per quanto riguarda gli addetti al controllo, preventivamente e debitamente autorizzati all'utilizzo delle procedure informatiche da parte dell'Ufficio Attuazione del PSP, è inderogabilmente fissato in n. 2 funzionari Agecontrol il numero minimo di ispettori che debbono partecipare ad ogni singolo controllo.

Infatti, la procedura informatica di verbalizzazione è stata predisposta affinché, in assenza di tale condizione, il sistema SIAN non permetta il salvataggio dei dati inseriti e, di conseguenza, la redazione e la stampa dei relativi atti.

Si evidenzia, inoltre, che gli ispettori Agecontrol incaricati dell'effettuazione delle verifiche di ambito Regolamento (UE) n. 2021/2116 ed appartenenti all'Area Controlli ex post, possono essere utilizzati esclusivamente per le verifiche di tale ambito e risultano assolutamente incompatibili con qualsiasi altro genere di verifica di ambito ispettivo diverso dal Reg. (UE) n. 2021/2116 (Art .77, comma 3).

In caso di attività esperita con il supporto di personale della Guardia di Finanza, gli ispettori Agecontrol provvederanno a riportare a verbale le attività di collaborazione richieste e gli esiti dei riscontri da questi svolti.

Qualora nel corso delle attività di collaborazione dovessero emergere irregolarità di carattere fiscale, il personale della Guardia di Finanza utilizzerà tutti gli elementi e/o dati acquisiti e procederà

autonomamente alle conseguenti contestazioni. Analogamente all'attività ispettiva presso i beneficiari, è stata predisposta un'apposita procedura informatica anche per la redazione degli atti relativi ai controlli incrociati presso terzi.

Allo scopo di evitare sovrapposizioni di attività ispettive sia presso i beneficiari sia presso i terzi, per un contenimento e ottimizzazione dei costi di gestione e per una costante e mirata attività di monitoraggio dello stato del programma, è stato creato all'interno del SIAN un sistema di prenotazione dei controlli incrociati.

Pertanto, per l'effettuazione del controllo presso terzi occorre obbligatoriamente e preventivamente procedere alla prenotazione informatica delle attività che si intendono effettuare presso i "terzi".

Non è consentita la prenotazione di attività presso terzi relativa a un controllo principale che risulti bloccato per termini superati.

In assenza di prenotazione non è possibile procedere all'avvio del controllo incrociato.

Nel caso in cui il controllo incrociato si protragga per più giorni, atteso l'obbligo di compilare e rilasciare alla parte un Verbale delle operazioni compiute ogni singolo giorno, è stata creata un'apposita procedura per la chiusura e la stampa giornaliera delle operazioni di verifica (per maggiori dettagli si rimanda all'apposito Manuale Utente dei controlli incrociati).

L'ultimo giorno di verifica presso terzi, l'ispettore provvederà a compilare il report informatico dedicato alla chiusura del controllo incrociato e a stampare il Verbale finale (che riepiloga tutte le attività di verifica svolte nei giorni precedenti).

L'utilizzo delle procedure informatiche per la verbalizzazione, sia presso il beneficiario che presso i terzi (controlli incrociati), è inderogabile (salvo casi particolari, per es. impossibilità di effettuare i controlli incrociati) per la redazione e la stampa del Verbale di Constatazione finale del controllo, in quanto gli esiti dei controlli incrociati influiscono direttamente sul giudizio di regolarità del controllo principale.

Le singole situazioni che impediscono l'effettuazione di almeno un controllo presso terzi devono essere tempestivamente comunicate al Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol che, dopo valutazione del singolo caso, comunicherà all'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA l'avvenuta autorizzazione alla prosecuzione del controllo senza riscontri di specie.

Il Settore Programmazione e Coordinamento Controlli ex post trasmette al Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, senza indugio, qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o presunta tale o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea e dello Stato membro.

Il Dirigente dell'Area Controlli ex-post di Agecontrol, sulla scorta delle informazioni acquisite dal Settore Programmazione e Coordinamento Controlli ex post di Agecontrol, nel caso lo ritenga necessario, può decidere di avviare indagini esterne per acquisire ulteriori notizie/documentazione presso altri Enti (diversi dagli OPR), dandone informazione scritta all'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA, indicando

l'oggetto, la finalità dell'approfondimento e le basi giuridiche, anche quando si ritenga opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dello Stato.

Qualora si verificano le circostanze sopra citate, il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, al termine dell'indagine, relaziona formalmente l'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA circa le fasi procedurali seguite, i fatti accertati, l'incidenza finanziaria (FEAGA) stimata e gli eventuali provvedimenti adottati.

Gli ispettori, qualora abbiano accertato irregolarità (o errori e/o violazioni alla normativa Comunitaria e di settore) che comportano recuperi di contributi erogati (anche per effetto di meri aspetti di natura formale), procederanno alla chiusura del Verbale finale di Constatazione con esito **“irregolare”** e provvederanno, qualora le violazioni emerse **non rivestano rilevanza penale**, a compilare i seguenti atti:

- Verbale di Constatazione relativo al controllo di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Verbale di Constatazione per le violazioni contestate;
- Relazione dettagliata di tutta l'attività di verifica recante in conclusione l'esito di irregolarità del controllo, l'incidenza finanziaria (FEAGA) stimata e la specificazione dell'importo da recuperare.

Gli atti di cui sopra, condivisi con il Responsabile Settore Programmazione e Coordinamento Controlli ex post di Agecontrol, dovranno essere successivamente trasmessi al Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol che, verificata la conformità alle procedure stabilite nell'ambito dell'attività ispettiva, inoltra i suddetti atti all'Ufficio Attuazione del PSP per il seguito all'Organismo pagatore di pertinenza.

Qualora al termine delle operazioni di riscontro e di accertamento gli ispettori dovessero riscontrare **anomalie** che potrebbero costituire possibili **irregolarità e/o errori/violazioni** con conseguenti recuperi di contributi erogati (anche per effetto di meri aspetti di natura formale) il cui carattere difforme non è tuttavia chiaramente e univocamente definito, richiedono un confronto di merito con il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol per la formulazione di un parere dirimente utilizzando le strutture di supporto dell'Area Controlli ex post.

Ai fini della definizione degli esiti dell'istruttoria il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol potrà attivare una consultazione con l'Organismo pagatore competente per il tramite dell'Ufficio Attuazione del PSP.

L'Organismo pagatore competente, qualora rilevi errori e/o omissioni incidenti sull'esito del controllo *“ex-post”*, può manifestarli all'Ufficio Attuazione del PSP e convocare entro 15 giorni una **“riunione trilaterale”** (Ufficio Attuazione del PSP, Organismo pagatore, Agecontrol).

La condivisione degli aspetti emersi in sede di discussione sarà trasferita in un apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Tale atto, contenente l'esito della riunione trilaterale, costituirà per gli ispettori dell'Agecontrol indicazione per la definizione del controllo.

Altresì, nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta di convocazione di incontro trilaterale da parte dell'Organismo pagatore nell'arco dei 15 giorni suddetti, il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol potrà disporre che gli ispettori procedano nell'attuazione degli adempimenti di competenza per la definizione del controllo in esame, secondo gli elementi emersi.

Entro 30 giorni, il Verbale di Constatazione finale verrà trasmesso dal Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol all'Ufficio Attuazione del PSP per il seguito all'Organismo pagatore di pertinenza.

In tutti i casi, il verbale, oltre a riepilogare il complesso delle attività compiute e i risultati dei controlli incrociati, dovrà concludersi con un giudizio in merito alle operazioni oggetto di finanziamento (di regolarità del controllo oppure di irregolarità del controllo).

Diversamente da quanto sopra indicato, qualora le **violazioni emerse rivestano carattere di natura penale**, gli ispettori incaricati del controllo saranno tenuti immediatamente a:

- previa autorizzazione del Responsabile di Agecontrol a sospendere le attività di verifica presso il beneficiario;
- redigere ed inviare senza ritardo, per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, all'Autorità Giudiziaria competente, apposita comunicazione di notizia di reato ex Art. 347 c.p.p. / segnalazione o avendo cura di richiedere - ove necessario - il prescritto "**Nulla-Osta**" per l'utilizzo dei dati acquisiti per le contestazioni ai fini amministrativi;
- dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Attuazione del PSP, per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, dell'avvenuta trasmissione della notizia di reato ed ogni eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Tutte le comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria, gli Organi di Polizia e gli Enti preposti ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, saranno curate esclusivamente dall'Area Controlli ex post di Agecontrol avendo riguardo di notificare l'Ufficio Attuazione PSP.

Le comunicazioni rivolte agli Organismi U.E. ed agli Organismi Pagatori riconosciuti restano di competenza della Direzione Organismo di Coordinamento – Ufficio Attuazione PSP.

Le corrispondenze indirizzate ad Enti, Organismi, e Servizi esterni, aventi per oggetto i controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116, dovranno essere preliminarmente valutate caso per caso con il Dirigente dell'Ufficio Attuazione PSP.

Il Verbale di Contestazione per le violazioni di natura amministrativa, ai sensi della Legge n. 898/86, dovrà essere notificato da Agecontrol all'autore della violazione e ai responsabili in solido non appena acquisito il prescritto "Nulla-Osta" da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Gli atti di cui sopra, relativi ai controlli con esito irregolare, unitamente al Rapporto/i previsto/i dall'Art. 17 della Legge 689/1981, verranno trasmessi dal Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol all'Ente preposto all'irrogazione della sanzione e per conoscenza, all'Ufficio Attuazione del PSP.

3.3.1. Obbligo di esibizione della documentazione ed eventuale Diffida

Si evidenzia che il disposto normativo di cui all'Art. 78,¹² comma 4, del Regolamento (UE) n. 2021/2116 prevede l'obbligo per i responsabili delle imprese o terzi dell'esibizione agli incaricati del controllo di tutta la documentazione attinente alla verifica in esame. La mancata esibizione della documentazione nel corso dei Controlli ex post è puntualmente regolamentata dalle disposizioni integrative apportate con il *Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305*.

In particolare, le imprese beneficiarie che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli in trattazione rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la *documentazione commerciale*¹³ sono tenute al pagamento di una *sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito*¹⁴.

A tal proposito, l'Art. 3, comma 1-ter, della legge n. 898/86¹⁵ prevede che i funzionari incaricati del controllo diffidino l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante, se trattasi di soggetto giuridico, a fornire tutta la documentazione giustificativa che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non superiore a 15 giorni per la messa a disposizione del materiale documentale richiesto.

Anche nel caso di controlli incrociati presso terzi, qualora fosse rilevato analogo comportamento, la succitata norma prevede, sempre previa diffida, una commisurata sanzione amministrativa pecuniaria¹⁶.

Allo scopo di agevolare la formalizzazione delle diffide sopra riportate è stata predisposta un'apposita procedura informatica sul SIAN (procedura contenuta nel Manuale utente controlli multi-settore).

Schema operativo

	AZIONE	A CURA DI		
		AGECONTROL	UFFICIO ATTUAZIONE DEL PSP	ORGANISMO PAGATORE
1	Redazione di un'apposita comunicazione, sottoscritta dagli ispettori che hanno eseguito il controllo, nei casi in cui non vengano accertate oggettivamente le anomalie che potrebbero costituire irregolarità scaturenti recuperi dei contributi erogati, ed invio della stessa al Responsabile dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, che ne valuterà i contenuti e le informazioni.	X		
2	Attivazione da parte del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, di una consultazione all'O.P. competente per il tramite dell'Ufficio Attuazione del PSP	X		
3	L'Ufficio Attuazione del PSP trasmette gli atti all'Organismo pagatore		X	

12 Art. 78 Regolamento (UE) n. 2021/2116: " ... omissis ... I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto ... omissis ... "

13 Art. 76 comma 3. Lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/2116

14 Art. 3 comma 1-bis della legge 898/86 introdotto dall'art. 1 comma 1-bis del Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305

15 Introdotto dall'art. 1 comma 1-ter del Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 305

16 Art. 3 comma 1-quater legge 898/86 introdotto dall'art. 1 comma 1-quater del Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305

4	L'Organismo pagatore entro 15 gg. comunica la propria posizione all'Ufficio Attuazione del PSP o richiede la convocazione di una riunione trilaterale.			X
5	Convocazione trilaterale.		X	
6	Incontro trilaterale entro 30 gg dalla richiesta.	X	X	X
7	Redazione verbale della riunione riportante le indicazioni da fornire agli ispettori per la definizione del controllo.	X	X	X
8	Redazione, da parte degli ispettori Agecontrol, del Verbale di Costatazione con le risultanze (entro 60 giorni dal verbale della riunione di cui al punto 7).	X		
9	Qualora la definizione del controllo fosse irregolare, il Responsabile dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, trasmette all'Ufficio Attuazione del PSP tutti gli atti riguardanti le contestazioni, incluso il rapporto (con la massima tempestività rispetto alla data di notificazione degli atti).	X		
10	Trasmissione all'Organismo pagatore del Verbale di Costatazione e dell'eventuale rapporto ex. Art 17 L.689/81.		X	
11	Trasmissione Verbale di Costatazione ed eventuale Rapporto ex. Art 17 L.689/81 agli Organismi competenti e, per conoscenza all'Ufficio Attuazione PSP.	X		
12	Trasmissione all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza all'Ufficio Attuazione del PSP, della comunicazione di notizia di reato ed ogni eventuale segnalazione di possibili "irregolarità"	X		
13	Trasmissione, per conoscenza, all'Ufficio Attuazione del PSP della comunicazione di reato ed ogni eventuale segnalazione di possibili "irregolarità" inoltrata da Agecontrol all'Autorità Giudiziaria.	X		

3.4. LA BLACK-LIST

La Black list è un registro che contiene una lista di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che sono stati già oggetto di controllo nell'ambito dei controlli ex-post in veste di operatore principale ovvero di soggetto terzo, per i quali in passato la verifica ispettiva ha evidenziato delle anomalie/irregolarità.

Pertanto, detto registro sarà:

- ✓ Alimentato mediante inserimento dati nell'apposita area creata.

Detta attività sarà svolta:

- a. a cura degli ispettori, riguardo tutti i controlli che si sono conclusi con anomalie/irregolarità oggetto di constatazione (amministrative e/o penali);

- b. a cura dell'Ufficio Attuazione del PSP, in caso di comunicazione da parte degli organismi pagatori di segnalazioni pervenute da uffici interessati alla prevenzione e contrasto delle frodi (OLAF, Organi di polizia, ecc.);
 - c. automaticamente da parte del sistema, qualora fossero registrate motivazioni di sospensioni delle attività ispettive nonché definizione del controllo con esito irregolare.
- ✓ Consultato da tutto il personale demandato a svolgere i controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116, in modo da avere informazioni e dettagli sulla tipologia e sulla modalità di anomalie/irregolarità storicamente rilevate nel corso delle attività ispettive.

4. ESITO DEL CONTROLLO CON RISVOLTI AMMINISTRATIVI E PENALI

L'attività ispettiva potrebbe far emergere irregolarità sanzionabili dalla normativa nazionale e comunitaria di carattere sia amministrativo che penale.

4.1. GLI ILLECITI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Si definisce illecito amministrativo una violazione di una norma giuridica che comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

L'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative¹⁷, che possono avere carattere generale e speciale, sono disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

La Legge 24 novembre 1981 n. 689 rappresenta la normativa generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e in materia di indebita percezione di erogazioni FEOGA (ora FEAGA).

A differenza di alcuni Regolamenti¹⁸ che prevedono sanzioni amministrative comunitarie nell'ipotesi di indebito non solo percepito ma anche semplicemente richiesto, la normativa nazionale non prevede la sanzione amministrativa per il mero tentativo.

Qualora al termine dell'attività ispettiva fossero accertate irregolarità di natura amministrativa previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria, oltre al Verbale di Constatazione finale, sarà compilato un separato Verbale di Constatazione concernente le contestazioni delle violazioni amministrative previste sia dalla Legge n. 898/1986 che dalla normativa nazionale/comunitaria.

La compilazione di detto verbale (redazione degli atti riguardanti la contestazione delle irregolarità) sarà effettuata dagli ispettori incaricati tramite una procedura di verbalizzazione appositamente predisposta nel SIAN, che prevede le due distinte fattispecie di indebito, e cioè **“importo non dovuto”** (a seguito di errore di natura formale, non intenzionale o doloso) oppure di **“importo indebitamente percepito”** (a seguito di condotte dolose, con eventuale rilevanza penale, come ad esempio nel caso di dichiarazioni mendaci in relazione all'importo e delle soglie previste)¹⁹.

¹⁷ Relativamente alla repressione delle irregolarità di carattere amministrativo alla normativa comunitaria, la legge 24 novembre 1981, nr. 689, recante modifiche al sistema penale, attribuisce la competenza, in materia di repressione delle violazioni di carattere amministrativo riguardanti il FEOGA, in via generale, agli Ufficiali e Agenti della Polizia Giudiziaria oltre che agli Organi Amministrativi addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

¹⁸ Casistica di Regolamenti da evidenziare, a cura dell'ispettore, sin dalla fase preparatoria, secondo le modalità della funzione ex post

¹⁹ Per ulteriori dettagli sulle azioni da seguire in caso di “importo indebitamente percepito”, si fa riferimento alla procedura di seguire descritta nella sezione 2.3., fase di elaborazione e verbalizzazione.

Le suddette contestazioni saranno trasmesse all'Ufficio Attuazione del PSP per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, per il seguito all'Organismo pagatore di pertinenza.

Per quanto attiene la compilazione del Verbale di Constatazione delle irregolarità di cui alla Legge n. 898/1986 occorre procedere con l'esatta e precisa individuazione delle responsabilità, distinguendo le differenti circostanze:

- **il rappresentante legale** che ha firmato la richiesta di aiuto **è ancora in carica** nella società.

In tal caso si provvederà alla redazione di **un solo Verbale di Constatazione** che riporterà dettagliatamente:

- i fatti costituenti l'irregolarità;
- l'importo del contributo non dovuto;
- gli aspetti concernenti le sanzioni;
- le responsabilità degli attori, avendo cura di evidenziare le seguenti figure:
 - ✓ **l'autore principale** (chi ha firmato la richiesta di finanziamento) ex Art.2 e 3 della Legge n. 898/86²⁰;
 - ✓ **il responsabile in solido** (azienda che ha beneficiato del contributo) ex Art. 6, 3° comma, della Legge n. 689/81²¹.

Nel caso in esame, il Verbale di Constatazione va consegnato e notificato due volte alla stessa persona:

20 La legge 23 dicembre 1986 n. 898 all'art. 2 stabilisce che: " ... omissis ... Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti ...omissis...".

Il successivo art. 3 prevede: " ... omissis ... Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito ... omissis ...".

21 L'art. 6, 3 comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede: " ... omissis ... Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta ... omissis ...".

- ✓ la prima notifica in qualità di “Autore della violazione” e, quindi, responsabile principale (obbligato fondamentale per la restituzione dell'indebitato e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito);
- ✓ la seconda in qualità di rappresentante legale in carica della società che risulta essere “Responsabile in Solido” con l'autore della violazione in quanto beneficiaria del contributo erogato (obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta).
- **il rappresentante legale** che ha firmato la richiesta di aiuto **non è più in carica** nella società.

In tal caso si provvederà alla redazione di **due Verbali di Costatazione** come segue:

- a. il primo atto sarà redatto e, quindi, notificato all'autore principale (colui che a suo tempo ha firmato la richiesta di finanziamento) ex Art.2 e 3 della Legge n. 898/86. Il Verbale in questione conterrà la descrizione dei fatti costituenti l'irregolarità, l'importo del contributo indebitamente percepito, gli aspetti concernenti le sanzioni e le responsabilità del soggetto in qualità di autore principale ex Art.2 e 3 della Legge n. 898/86;
- b. il secondo atto sarà, invece, redatto nei confronti dell'azienda che ha beneficiato del contributo (Responsabilità solidale) e sarà notificato al rappresentante legale in carica (ex Art. 6, 3° comma, della Legge n. 689/81). Anche in questo caso il Verbale in questione conterrà la descrizione dei fatti costituenti l'irregolarità, l'importo del contributo indebitamente percepito, gli aspetti concernenti le sanzioni e la responsabilità in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

In virtù di quanto sopra, è evidente che tutti gli atti concernenti la verbalizzazione delle irregolarità, salvo rarissime eccezioni, saranno *necessariamente* notificati (ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 898/86²²) dagli ispettori dell'Agecontrol direttamente agli interessati con separato atto (relazione di notificazione).

22 L'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 stabilisce che; " ... omesso ... All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modifiche:

- a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;
- b) è escluso il pagamento in misura ridotta;
- c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
- d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera c) ... omesso ... "

Infine, in presenza di una contestazione per irregolarità per indebita percezione di contributi comunitari, gli ispettori di Agecontrol, con la **massima tempestività** rispetto alla data di notificazione degli atti, dovranno:

- predisporre il rapporto previsto dall'Art. 17 della citata Legge n. 689/1981;
- inviare tale rapporto, unitamente al/ai Verbale/i di Costatazione ed alla/e Relazione/i di notificazione/i a:
 - Ufficio Attuazione del PSP, in modo da consentire la successiva trasmissione all'Organismo pagatore deputato al recupero dell'importo indebitamente percepito.
 - Organo demandato all'applicazione della sanzione amministrativa.

4.2. GLI ILLECITI DI NATURA PENALE

Si definisce **illecito penale** una violazione di legge sanzionata con *la pena*. La pena è la sanzione tipica della violazione di un *precetto penale*, detta anche pena criminale, che ha come caratteristica principale la possibile *privazione della libertà del reo*.

Nell'ordinamento nazionale la magistratura e la polizia giudiziaria hanno la responsabilità di perseguire i fatti e i comportamenti aventi rilevanza penali (anche quelli in danno degli interessi finanziari della Unione Europea) tra i quali - nel settore di interesse - le fattispecie di truffa aggravata, di malversazione ai danni dell'Unione Europea, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e dell'Unione Europea (Art. 640 bis²³, 316 bis²⁴ e 316 ter²⁵ del C.P.), cui possono aggiungersi quelle di corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio dei proventi di frode, falso documentale, nonché numerose fattispecie speciali che sanzionano le violazioni finanziarie in quanto costituenti evasione o condotte prodromiche (*direttamente o indirettamente*) nel bilancio comunitario, ovvero delle fattispecie previste dalle norme sulle frodi agricole.

23 Art. 640 bis C.P. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: " ... omesso ... La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi od erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee ... omesso ... ".

24 Art. 316 bis C.P.: *Malversazione a danno dello Stato*: " ... omesso ... Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni... omesso ... ".

25 Art. 316 ter C.P. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*: " ... omesso ... Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o lo presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione ... omesso ... ".

Ne consegue che qualora nel corso del controllo si rilevino comportamenti e/o omissioni che richiedono specifiche valutazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’ispettore ha l’obbligo di adottare la procedura di seguito riportata.

4.3. **FATTI PENALMENTE RILEVANTI**

Nel corso delle operazioni di verifica e prima di procedere alla redazione del Verbale finale di Constatazione gli ispettori, qualora dovessero rilevare elementi che facciano ragionevolmente ipotizzare l’esistenza di condotte o di violazioni penalmente rilevanti:

- sospendere il controllo;
- predisporre ed inoltrare per iscritto e senza ritardo (**comunicazione di ipotesi di reato e/o esposto**) - per il tramite del Dirigente dell’Area Controlli ex post di Agecontrol - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Attuazione del PSP) *segnalazione di fattispecie penalmente rilevanti* utilizzando, per quanto possibile, le linee guida della procedura informatica disponibile oltre ad una circostanziata descrizione dei fatti accertati.

Dovrà essere inoltre esplicitamente richiesto - ove necessario - il previsto “Nulla-Osta” alle autorità giudiziarie per poter procedere alle contestazioni di carattere amministrativo e per le successive comunicazioni dei risultati acquisiti agli Enti/Organi preposti.

In particolare, così come previsto dall’Art. 347 del C.P.P., (cui si rimanda integralmente) acquisita la *notizia di reato*²⁶, sarà cura dei verbalizzanti indicare nella segnalazione in parola “*gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmettono la relativa documentazione. Omissis.*”.

²⁶ È una segnalazione con la quale la P.G., acquisita la notizia di reato, comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo “... omissis ... gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute (...). Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (...). Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia ... omissis ... ”

5. SEGNALAZIONI PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA FISCALE

5.1. TITOLARITÀ ATTRIBUITA AGLI INCARICATI DEL CONTROLLO ALLA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CONTROLLO

L'Articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, nel dettare il principio base dell'attività in campo, definisce esattamente il concetto di “*documenti commerciali*”. Naturalmente, per la verifica della documentazione in questione, gli ispettori impegnati in tale contesto hanno la necessità di accedere agli atti fiscali ed amministrativi dei beneficiari, in tale contesto trova applicazione l'Art. 78 del Regolamento UE n. 2021/2116.

Si segnala, inoltre, che già il dettato normativo di cui all'Art. 4 del D.P.R. n. 447/82 prevedeva in capo ai funzionari incaricati dei controlli in questione, la facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché ai locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività nonché l'obbligo per l'imprenditore di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti ed attestanti la corrispondenza relativa alle operazioni FEAGA, rilasciandone, se necessario, estratti o copie.

5.2. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'Art. 36 del D.P.R. n. 600/73 impone quanto segue:

“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”.

Il predetto articolo si colloca nel quadro della lotta all'evasione ed elusione fiscale-contributiva mediante l'incrocio di dati e notizie che ogni Amministrazione acquisisce per le sue attività istituzionali e integra gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di cui agli Art. 331 del c.p.p.

5.3. **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA**

La norma di cui al citato Art. 36 del D.P.R. n. 600/73 non conferisce nuove competenze ma pone solamente l'obbligo di comunicare quelle fattispecie che, rilevate durante l'espletamento della propria attività ispettiva, possono configurarsi oltre che alle problematiche legate alla realtà e regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA quali violazioni di norme fiscali. Nell'eventualità, le stesse dovranno essere trasmesse, dal Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, agli Organi competenti e per conoscenza all'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA.

I fatti da segnalare possono sostanzialmente riferirsi a problematiche di due tipologie:

- di carattere formale: problematiche riconducibili alla regolare istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- di carattere sostanziale: rilevazioni di redditi, di qualunque natura, in tutto o in parte non registrati nelle scritture contabili obbligatorie (fatture di vendita di prodotti o servizi in tutto o in parte non riportati in contabilità); Documentazione amministrativo/contabile inesistente o formalmente/materialmente falsa; Giustificativi di pagamento inesistenti o formalmente/materialmente falsi; Ogni informazione rilevata nel corso dei controlli incrociati che non coincide con i documenti amministrativi/contabili visionati/controllati presso l'operatore economico (controllo principale).

5.4. **MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE**

L'obbligo della comunicazione è posto a carico dei *soggetti pubblici* e quindi degli *Enti* o le *Amministrazioni* titolari dell'esercizio di "*attività ispettive o di vigilanza*". Pertanto, l'adempimento dell'obbligo della comunicazione di fatti configurabili come violazioni fiscali ricade sull'Agecontrol S.p.A. (Area Controlli ex-post), quale organismo incaricato al controllo.

A tal proposito, gli addetti ai controlli che rilevano i fatti configurabili come "violazioni fiscali" provvedono:

- a redigere e sottoscrivere una dettagliata relazione contenente tutti gli elementi rilevati;
- ad inoltrare la relativa segnalazione al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio e per conoscenza all'Ufficio Attuazione del PSP, per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol.

Qualora i fatti riguardanti le violazioni contributive debbano formare oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria, in quanto rilevanti anche dal punto di vista penale, la trasmissione dei dati e delle notizie sarà

effettuata dall'Area ex-post di Agecontrol solo dopo aver richiesto ed ottenuto il previsto "Nulla-Osta" dall'A.G. inquirente, dandone comunicazione all'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA.

Per semplificare gli adempimenti connessi all'applicazione della norma in argomento, è opportuno che in presenza di fattispecie rilevanti ai fini della comunicazione al Comando della Guardia di Finanza, il Verbale di Costatazione sia articolato in modo da far emergere:

- il tipo di omissione rilevata (base giuridica e fiscale);
- esaurienti notizie circa gli importi e i relativi periodi a cui si riferiscono le violazioni di natura fiscale;
- i soggetti interessati.

6. VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

6.1. ASPETTI NORMATIVI

Il D.lgs. n. 231/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di riciclaggio a fini amministrativi.

In particolare, il comma 5 dell'Art. 2 ha definito quali sono le azioni che, se commesse intenzionalmente, possono concretizzare un'attività di riciclaggio, specificando che tali comportamenti sono perseguibili anche “*se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali*”. L'eventuale segnalazione amministrativa che ne consegue lascia comunque impregiudicata l'applicazione della norma di carattere penale.

6.2. LIMITAZIONI USO CONTANTE

Il Decreto-legge n. 228 del 2021 - convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha stabilito che dal 1° marzo 2022 l'importo per l'utilizzo del contante è fissato nella misura di 2.000 Euro fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante**, di libretti e titoli al portatore, quando il valore dell'operazione oggetto di trasferimento è “**complessivamente**” **pari o superiore ad Euro 2.000,00** ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007 e *s.m.i.*

Il divieto opera **anche in caso di pagamenti artificialmente frazionati** ciascuno di valore inferiore ad Euro 2.000,00. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate).

A decorrere del 1° gennaio 2023, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il limite all'utilizzo del contante è stato innalzato a 5.000,00 Euro.

Ciò posto, quanto alle **regole di utilizzo** della soglia per i contanti, si evidenzia che è previsto un **divieto ex lege di trasferire denaro contante e titoli al portatore in Euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente** pari o superiore ad Euro 5.000,00 a partire dal 1° gennaio 2023.

Il trasferimento superiore al limite stabilito, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato **con più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente **frazionati** e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento.

È possibile il pagamento **parte in contanti e parte in assegno**, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore ai limiti, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e - se d'importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 - della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. In tale ipotesi, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano **traccia** dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Nell'eventuale violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l'azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

6.3. LIMITAZIONI ALL'USO DI ASSEGNI E DI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Per quanto concerne gli assegni di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00, gli stessi - come detto al punto precedente - devono recare (al pari dei circolari, dei vaglia postali e cambiari) la **clausola di “non trasferibilità”** e, sin dall'origine, l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore ad Euro 1.000,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di “non trasferibilità”.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

6.4. CENNI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DA PARTE DEL MEF

Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il Decreto fiscale 2020 è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (Art. 63, D.lgs. n. 231/2007 *s.m.i*) la quale prevede che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da **Euro 3.000,00** ad **Euro 50.000,00**, per le violazioni commesse e contestate **sino al 30/6/2020**;
- da **Euro 2.000,00** ad **Euro 50.000,00** per le violazioni commesse e contestate **dall'1/7/2020 al 31/12/2021**;
- da **Euro 1.000,00** ad **Euro 50.000,00** per le violazioni commesse e contestate **dall'1/1/2022**.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 Euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

6.5. **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Le disposizioni di cui dell'Art. 10, punto 1, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2007 **s.m.i** si applicano agli uffici delle P.A. (così come identificate all'Art. 1 del D. Lgs. di che trattasi) competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito anche dei procedimenti di concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziamenti, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Ai sensi dell'Art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 **s.m.i** vige l'obbligo di segnalare un'operazione sospetta se si è a conoscenza o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute, o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Secondo il predetto Art. 35, costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non eccedenti la soglia di cui all'Art. 49; in particolare, il prelievo o il versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di antiriciclaggio, qualora nel corso del controllo presso l'operatore commerciale principale o presso terzi fossero rilevati pagamenti in contanti che superano le soglie consentite dalla legge (tenuto conto anche dell'eventuale frazionamento del pagamento del rapporto economico), gli ispettori addetti al controllo dovranno informare il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, avendo cura di riportare tra le risultanze della verifica e nel Verbale di Costatazione finale, le seguenti informazioni:

- l'operazione commerciale oggetto di controllo;
- estremi dei documenti fiscali che ne attestano il rapporto economico;
- notizie circa i pagamenti effettuati in contanti oltre i limiti di legge con eventuale ricostruzione dei frazionamenti operati;
- i soggetti interessati.

L'Area Controlli ex post di Agecontrol provvederà a trasmettere la segnalazione e gli atti:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio;
- alla Guardia di Finanza al fine della utilizzabilità degli elementi raccolti nel corso del controllo;

- all'Ufficio Attuazione del PSP per conoscenza.

In materia di divieto di comunicazioni inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette, il punto 2 dell'Art. 39 del D. Lgs. 231/2007 *s.m.i* prevede che è legittima ogni comunicazione (concernente la segnalazione e, quindi, il sospetto di riciclaggio) rilasciata alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli istituzionali in materia di riciclaggio, nonché ogni comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo (es. richiesta di informazioni dell'Autorità Giudiziaria ritenute necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni penali).

Viceversa, l'Art. 39 sopra richiamato precisa che è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al soggetto interessato e a terzi dell'avvenuta segnalazione, o dell'esistenza, ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

7. LA MUTUA ASSISTENZA

Qualora nel corso delle attività ispettive emerga la necessità di controllare operazioni poste in essere con un operatore residente in un altro Stato membro, in regime di reciproca assistenza, si possono avanzare, per il tramite dell'Ufficio Attuazione del PSP, al corrispondente Ufficio estero specifiche richieste di controllo debitamente motivate.

Infatti, l'Art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce che:

“Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

- a) *qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;*
- b) *qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo”.*

Ne deriva che, nell'ambito dei controlli di cui al Regolamento in questione, gli ispettori possono chiedere (o fornire) informazioni ad altri Stati membri in ragione della reciproca assistenza.

A tal proposito l'Art. 47- Assistenza reciproca - del Regolamento (UE) n. 2022/128, prevede:

Gli Stati membri inviano una richiesta di assistenza reciproca di cui all'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2116 a ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa di cui al menzionato articolo. La richiesta comprende tutti i dettagli che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 77 di tale Regolamento.

Al seguito del Regolamento (UE) n. 2021/2116 il compendio delle comunicazioni di Mutua Assistenza avrà cadenza annuale e verrà incluso nella Relazione finale.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI AGEA E AGECONTROL

Tutte le attività dovranno rispettare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “metodologia AGEA conforme a quanto disposto dalla norma ISO/IEC 29134:2017 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for privacy impact assesment” e ad eventuali e/o a successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento medesimo.

Ai sensi del già menzionato Regolamento, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella medesima.

9. IL SEGRETO PROFESSIONALE

L'Art. 91, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2116 in merito al segreto professionale prevede che:

“Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo IV, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

La norma²⁷ prevede, per i funzionari incaricati di svolgere i controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116 e nei limiti del servizio cui sono destinati, l'attribuzione delle qualifiche di Pubblici Ufficiali (Art. 357 del Codice penale) e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Art. 57, comma 3, del codice di procedura penale). Pertanto, i funzionari incaricati sono vincolati, oltre che al rispetto della normativa comunitaria, anche all'osservanza degli obblighi derivanti dalla norma giuridica nazionale²⁸, nonché del proprio Codice Etico aziendale.

Quindi, la *ratio legis* concernente la “riservatezza” riguarda il buon andamento, inteso anche come funzionamento della pubblica amministrazione con specifico riferimento al pregiudizio che ad essa può derivare da una divulgazione ingiustificata di informazioni riservate.

Il comportamento indicato, infatti, rappresenta una fattispecie di pericolo reale e non unicamente presunto, posto che la rivelazione d'informazioni riservate è punibile non già in sé e per sé, ma perché dalla divulgazione delle stesse ne sia derivato o possa derivarne un danno reale alla pubblica amministrazione o a terzi.

Pertanto, sia durante l'attività di controllo che al termine della stessa è assolutamente doveroso mantenere il massimo riserbo sulle notizie acquisite. Infatti, tutte le informazioni presenti sul SIAN relative alle attività di verifica eseguite nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2021/2116, oltre che dai componenti dell'Ufficio Ufficio Attuazione del PSP., sono consultabili solamente dagli ispettori che hanno operato in campo ed all'Area Controlli ex post di Agecontrol.

A tal proposito, per l'utilizzo delle procedure predisposte sul SIAN in relazione al particolare comparto dei controlli di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116, occorre una specifica abilitazione richiesta dal Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol e accordata direttamente dall'Ufficio Attuazione del PSP.

L'Ufficio Attuazione del PSP ha la facoltà di *intervenire autonomamente* con la struttura centrale che gestisce le autorizzazioni per l'accesso ai Servizi sul portale SIAN e richiedere la disabilitazione di un determinato utente.

²⁷ Art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305 - integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

²⁸ Art. 347 del C.P.P. Obbligo di riferire la notizia del reato.

La revoca dell'abilitazione al particolare comparto dei Controlli ex post sarà prontamente comunicata anche al gestore delle utenze dell'Agecontrol S.p.A. per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol.

10. STRATEGIE DI CONTROLLO GENERALI DA UTILIZZARE NEI DIVERSI SETTORI

Il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol predispone ed aggiorna per il settore di riferimento appositi manuali che forniscano le linee guida per l'effettuazione del controllo da parte del personale ispettivo. Detti manuali operativi settoriali prevedono un'introduzione con la normativa di riferimento, nonché tutte le informazioni relative alla fase preparatoria della verifica, alle piste di controllo (check-list), all'esecuzione della verifica “formale e sostanziale” e quant'altro detta Area ritenga opportuno.

Agecontrol provvede alla periodica formazione professionale del personale incaricato dei controlli attraverso specifici corsi che tengano in considerazione le specifiche competenze richieste nell'esecuzione delle attività di propria competenza, anche con riferimento ai diversi settori oggetto di controllo. Agecontrol provvede altresì ad inviare all'Ufficio Attuazione del PSP il piano annuale di formazione.

I controlli “amministrativi” non verranno in alcun modo ripercorsi in fase di Controllo ex post, **fatta salva la presenza di accertate irregolarità.**

In via preliminare, risulta necessario richiamare alcuni aspetti utili all'effettuazione dell'analisi del rischio, il cui svolgimento caratterizzerà la fase preparatoria della verifica.

A tal fine vanno considerati, in particolare, i seguenti elementi soggettivi:

- Scala degli importi;
- Presenza nella Black List del beneficiario controllato;
- Caratteristica peculiare di Soggetto mai precedentemente sottoposto a controllo ex post;
- Verifiche in corso o pregresse da parte di altri organi (OLAF, Corte dei conti, GdF ecc.);
- Consultazione eventuale precedente verbale ex post;
- Reperimento eventuali indicazioni riscontrabili da precedenti verifiche;
- Considerazione di appartenenza ad eventuali aree geografiche a rischio;
- Anomalie di area (es. produttori di olio in Piemonte);
- Analisi caratteristiche fornitori.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Si riportano, di seguito, alcune disposizioni aggiuntive relative all'attività di controllo.

L'attività di controllo sia presso i beneficiari che presso i soggetti terzi deve essere affidata ad almeno una coppia ispettiva (due o più ispettori) debitamente formata all'attività in argomento e precedentemente abilitata all'utilizzo delle procedure informatizzate. Qualora durante il periodo di controllo dovessero sorgere problemi ostativi alla continuazione delle operazioni per uno degli ispettori impiegati, questi può essere sostituito con un altro, opportunamente individuato dal Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol. Nel caso specifico è opportuno che il Verbale giornaliero segnali tale evento.

Tutte le attività ispettive effettuate (dall'apertura del controllo e fino alla chiusura dello stesso) devono risultare da specifico atto sottoscritto dalla parte e dai funzionari intervenuti.

Gli organi di controllo Agecontrol devono essere strutturati in modo che un funzionario di grado superiore della stessa unità (Coordinatore) sia informato delle risultanze del controllo operato dagli ispettori.

- a) Allo scopo di permettere di ottimizzare le proprie esigenze organizzative interne e pianificare le attività di controllo, il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol richiederà periodicamente l'emissione delle lettere relative ai controlli programmati contenenti i dati dei beneficiari e gli importi da sottoporre a controllo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'Ufficio Attuazione del PSP provvederà ad emettere le lettere di cui sopra per interessare i beneficiari degli importi dei contributi oggetto di verifica.

La condizione appena evidenziata permette all'Ufficio Attuazione del PSP di ottemperare alle incombenze riguardanti le comunicazioni di rito nei confronti degli operatori selezionati per i controlli e di fornire al personale ispettivo incaricato lo strumento per l'accesso presso le sedi e agli atti dei beneficiari.

- b) Salvo motivazioni eccezionali e imprevedibili, **entro 60** giorni dalla data della comunicazione è obbligatorio avviare le attività di verifica presso la sede del beneficiario interessato.

Tale termine temporale è gestito anche dal punto di vista informatico, infatti, laddove si verificasse un avvio delle attività ispettive oltre i limiti (60 giorni dalla data di emissione della comunicazione al beneficiario), non sarà possibile procedere con l'inserimento dei dati a sistema e, di conseguenza, non sarà permesso l'avvio dell'attività di verifica.

L'inibizione del sistema informatico per mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio dell'operazione di verifica è individuabile sin dalla "fase preparatoria" quindi tali impedimenti sono evidenti anticipatamente all'accesso presso la sede del beneficiario.

In tale condizione il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol procederà, se del caso, con la riapertura dei termini per l'avvio del controllo.

- c) Tenuto conto delle raccomandazioni dei Servizi della Commissione in ordine alla durata dei controlli, si evidenzia che, ferme restando le problematiche che di volta in volta saranno valutate, tutte le attività connesse all'esecuzione ed alla chiusura delle verifiche presso gli operatori nazionali, di regola, dovranno essere definite **entro 60 giorni** (giorni/calendario calcolati dalla data di apertura del controllo) dall'avvio.

Il mancato rispetto del termine concernente la definizione del controllo inibisce l'utilizzo di tutte le procedure informatiche, ivi comprese quelle relative a eventuali controlli incrociati e blocca la verbalizzazione delle attività ancora da svolgere presso il beneficiario.

Ai fini della corretta rendicontazione ai Servizi della Commissione da parte di AGEA Direzione di Coordinamento, il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, comunica annualmente all'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA i controlli che allo scadere dei 12 mesi dal loro avvio presentano motivi ostativi per la loro definizione, indicando i dati dell'operatore economico, le ragioni che hanno originato il superamento del limite temporale stabilito e le eventuali misure correttive che si intende adottare al fine di accelerare le chiusure degli stessi.

Alla luce di quanto riportato in precedenza, fatta eccezione per i casi particolari (*controlli sospesi per motivazioni varie*), per la riattivazione delle procedure inibite ed il prosieguo delle operazioni di controllo gli ispettori interessati dovranno comunicare al Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol tale situazione al fine di usufruire della riattivazione delle operazioni di controllo per ulteriori 30 giorni.

- d) Qualora, in sede di controllo, dovessero essere acquisite informazioni circa analoghe attività ispettive ancora in corso, da parte di altro Organismo di controllo o attività restrittive da parte dell'Autorità Giudiziaria (sequestro documentazione e/o della struttura aziendale), ovvero la presenza di contenzioso aperto con l'Organismo pagatore, l'attività ispettiva andrà sospesa.

Per formalizzare la "sospensione" al sistema occorre l'autorizzazione del Dirigente dell'Area Controlli ex post. Per attivare tale procedura gli ispettori Agecontrol sono tenuti a:

- informare *tempestivamente* il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol a mezzo e-mail ovvero, in casi di urgenza, telefonicamente della circostanza rilevata che, di conseguenza, procederà con l'autorizzazione per lo sblocco della procedura informatica prevista per la sospensione del controllo;

- riportare a sistema le motivazioni che impediscono il prosieguo della verifica.

Il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol provvederà a comunicare all'Ufficio Attuazione del PSP, l'avvenuta sospensione del controllo.

- e) Le situazioni di difficoltà precedentemente rappresentate possono essere rilevate anche in tempi diversi, successivi all'avvio delle attività ispettive presso il beneficiario.

In tal caso, allo scopo di evitare dispendi di tempi e costi, è stata predisposta una direttiva che permette la "sospensione d'ufficio".

Anche in occasione della sospensione d'ufficio, per attivare la relativa procedura occorra comunicare al Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, le notizie acquisite, al fine di autorizzare la "sospensione d'ufficio" che verrà poi comunicata all'Ufficio Attuazione del PSP.

- f) Qualora vi sia la necessità di sospendere le attività ispettive (contenziosi, indagini da parte di altri enti tali Guardia di Finanza, OLAF, ecc.) e non sia previsto un riavvio delle attività in tempi brevi, così come previsto dall'analisi di rischio trasmessa ed approvata dai Servizi della Commissione, l'Ufficio Attuazione del PSP, dietro richiesta del Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, procederà con la selezione di un nuovo beneficiario da sottoporre a controllo nell'ambito dello stesso programma di controllo del precedente.

L'Area Controlli ex-post di Agecontrol S.p.A. provvederà, *con cadenza almeno trimestrale*, ad effettuare un monitoraggio dei controlli sospesi, allo scopo di verificare lo stato degli impedimenti che non hanno permesso il regolare svolgimento delle attività di verifica, richiedendo all'Ufficio Attuazione del PSP gli eventuali aggiornamenti sulle singole posizioni interessate.

Nel caso di risoluzione delle particolari condizioni ostative, la predetta Area Controlli ex post Agecontrol programmerà la definizione del controllo compatibilmente con le restanti attività ispettive.

- g) Alla ripresa delle attività ispettive in precedenza sospese, la prima valutazione da porre in essere riguarda proprio la risoluzione della problematica che non ha permesso il regolare svolgimento del controllo.

Si esamineranno, quindi, le seguenti varianti:

- tipologia di attività eseguita;
- periodo di riferimento;
- documentazione controllata;
- chiusura delle attività e relativo risultato finale.

Qualora l'attività eseguita da altra autorità di vigilanza coincidesse con quella prevista dalla comunicazione al beneficiario emessa dall'Ufficio Attuazione del PSP di AGEA, si attiverà la procedura della "chiusura d'ufficio" del controllo.

In pratica la "**chiusura d'ufficio**" ideata per velocizzare le operazioni di definizione del controllo presso l'operatore nazionale permette di **acquisirne il risultato e quindi chiudere il controllo**, attraverso **l'inserimento informatico dei dati** concernenti l'esito dell'analoga attività di verifica già definita.

Di seguito si riportano eventuali casistiche per le quali può essere autorizzata da parte del dell'Area Controlli ex post di Agecontrol, la chiusura d'ufficio del controllo:

- *quando l'Organismo pagatore abbia già recuperato le somme indebitamente percepite dal beneficiario per irregolarità;*
- *quando sia stata realizzata una cessione di azienda;*
- *quando le verifiche siano state sospese a causa di un provvedimento penale a carico del beneficiario;*
- *quando sia stata decretata la liquidazione giudiziale;*
- *quando la documentazione commerciale non sia disponibile per avvenuto sequestro da parte dell'A.G.;*
- *quando l'attività sia cessata.*

Il Dirigente dell'Area Controlli ex post di Agecontrol provvederà a comunicare all'Ufficio Attuazione del PSP, l'avvenuta "chiusura d'ufficio" del controllo.

Laddove le attività interessate non risultassero coincidenti con quelle oggetto del controllo di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2116, si dovrà procedere con le regolari verifiche delle operazioni oggetto di contributo.

12. RACCOMANDAZIONI

Si richiama la necessità della diffusione del presente Manuale Operativo a tutto il personale operante nell'ambito del Regolamento (UE) n. 2021/2116, ai fini di una completa attuazione e rispetto delle disposizioni ivi riportate da parte del personale preposto ai controlli.

Il monitoraggio della corretta applicazione delle misure previste in ordine alle riviste modalità di esecuzione dei Controlli ex post, "riferimento nota AGEA protocollo n. 0019615 del 18 marzo 2021", verrà realizzato tramite l'effettuazione di Audit periodici a cura dalla Funzione Internal Audit di Agecontrol aventi cadenza quadrimestrale.

I risultati di tali Audit verranno comunicati quadrimestralmente al Dirigente dell'Area Controlli ex-post Agecontrol, che ne acquisirà gli esiti e adotterà eventuali azioni correttive/integrative.

Agecontrol, s'impegna a coadiuvare AGEA Coordinamento per eventuali attività di Audit dell'Organismo di certificazione in materia di legittimità e regolarità svolta ai sensi dell'Art. 12, paragrafo 1, e dell'Art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e degli Art. 5 e 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2022 della Commissione.

Le comunicazioni tra la società Agecontrol S.p.A. - Area Controlli ex post e l'Ufficio Attuazione del PSP dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del Dirigente dell'Area Controlli ex post, prodotte con firma digitale secondo le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

Per quanto attiene gli ulteriori approfondimenti concernenti le procedure informatiche da utilizzare per l'esecuzione dei controlli si rimanda a quanto dettagliatamente contemplato nei singoli manuali tecnici.

Eventuali comunicazioni e richieste di assistenza informatica potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: helpdesk@l3-sian.it avendo cura di indicare con chiarezza il settore di riferimento: *Controlli 2116 - ex 1306* e per conoscenza all'indirizzo controlliexpost@agea.gov.it